

L. 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica (G.U. 16 ottobre 1942, n. 244) (1)

(Estratto, art. 41 sexies)

(*Omissis*).

Art. 41 sexies.

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione (1).

2. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo

comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 18 della l. 6/8/1967, n. 765 e successivamente così sostituito dall'art. 2 della l. 24/3/1989, n. 122.

• Misura così modificata dall'art. 2, co. 2, l. 24/3/1989, n. 122.

(2) Comma aggiunto dall'art. 12, co. 9, l. 28/11/2005, n. 246.

(*Omissis*).